



Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

“I.MU.”

(Approvato con Deliberazione Consiliare n.32 del 28/06/2012)

(Modificato e Integrato con delibera Consiliare n. 20 del 29-04-2014)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetti attivi
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 6 – Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
- Art. 7 – Area fabbricabile
- Art. 8 – Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- Art. 9 – Esclusioni
- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Base imponibile
- Art. 12 – Versamenti
- Art. 13 – Dichiarazioni
- Art. 14 – Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Sanzioni ed interessi
- Art. 17 – Contenzioso
- Art. 18 – Dichiarazione sostitutiva
- Art. 19 – Funzionario responsabile
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013. .
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 3 – SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al co. 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al co. 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al co. 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Castiglione d'Orcia viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
 - a) i proprietari di immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b) i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del co. 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 5 – UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al co. 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'art. 6, co. 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
 - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, co. 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*
 - *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».*
6. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'art. 3, co. 56, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
7. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di €. 200,00** le unità immobiliari di cui all'art. 8, co. 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
 - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.*
 - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

ART. 6 – RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:
 - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni Il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In alternativa l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che avrà cura di allegare idonea documentazione alla dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, sono da considerare inagibili e/o inabitabili quei fabbricati che si trovano in uno stato di degrado fisico sopravvenuto, **non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria**, rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i:
 - lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;

- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone o privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
- edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- edificio pericolante derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) per il quale è stata emessa un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente,

Tali fabbricati non potranno di fatto essere utilizzati se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

ART. 6bis – AGEVOLAZIONI ATTIVITA'

1. Tenuto conto del particolare periodo di crisi economica in cui versa l'Italia, ed in particolare il territorio del Comune, agli immobili censiti nelle categorie catastali C1 – C3 – C4 – D1 – D2 – D7 – D8 – D10 (ove sia svolta attività diversa da quella agricola), nei quali i soggetti passivi titolari di diritto reale, svolgono direttamente attività commercio e/o ristorazione, attività ricettiva, attività artigianale e/o industriale, si applica, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'aliquota agevolata del 7,60%.
2. Al fine di ottenere l'agevolazione di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare regolare dichiarazione IMU, di cui al successivo art. 13, dove dovrà essere specificato il tipo di attività ed il periodo nel quale questa vi viene svolta.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, co. 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera l'Ente determina periodicamente, per zone omogenee, i valori minimi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

ART. 8 – AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2, co. 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";
2. Si considerano altresì coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. n. 9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'esenzione quale terreno agricolo è concessa a condizione:
 - a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
 - b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
4. La domanda deve essere presentata, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

- b) l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, 1° co., lett. b), 2° periodo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del co. 2.
- f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 09.01.1963 n. 9.

ART. 9 – ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 5 – 6 – 8 del presente regolamento.

ART. 10 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, co. 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. **Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il co. 17 dell'art. 13 L. 22 dicembre 2011 n. 214**
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, co. 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 20 maggio 1985, n. 222:
 - 1) *Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei co. 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*
 - 2) *Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 27.*

4. Sono, altresì esenti ai sensi dell'art. 1 comma 708 L. 14/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle esenzioni di cui al precedente co. 3 lett. i) e co. 4, dovranno essere comunicate nella dichiarazione IMU o con apposita autocertificazione.

ART. 11 – BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 co. 48 della L. 662 del 23/12/1996, i 5 moltiplicatori previsti dall'art. 13, co. 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs. 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 12 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a €. 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 13 – DICHIARAZIONI

1. della dichiarazione IMU. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni e/o altre agevolazioni che incidano sulla base imponibile e/o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall' art. 3bis del D.Lgs. 463/1994, concernente la disciplina del Modello Unico Informativo, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero delle Finanze, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria,

determinata annualmente dalla Giunta con propria delibera, è destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad €. 12,00

ART. 15 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 13 co. 11.

ART. 16 – SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e dalla normativa vigente

ART. 17 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente

ART. 18 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 20 – RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, alla L. 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. **Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.**

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012 e si applica dal 1° gennaio 2014